

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1. Premessa.

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'ora in avanti "Codice", è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Detto Codice esordisce con una premessa sulle " Dichiarazioni di principio a tutela della dignità e dell'etica" per poi suddividersi in 20 articoli che seguono, di massima, l'ordine schematico del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e termina con l'indicazione dei moduli di certificazione.

- Art. 1 – Definizioni;
- Art. 2 – Finalità;
- Art. 3 – Ambito di applicazione;
- Art. 4 – Disposizioni di carattere generale;
- Art. 5 – Regali, compensi e altre utilità;
- Art. 6 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione;
- Art. 8 – Prevenzione della corruzione;
- Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati;
- Art. 11 – Comportamento in servizio dei dipendenti;
- Art. 12 – Utilizzo delle risorse materiali e strumentali;
- Art. 13 – Obblighi di comunicazione;
- Art. 14 – Rapporti con il pubblico e con i mezzi di informazione;
- Art. 15 – Pubblicazioni e partecipazioni a convegni, seminari e corsi di formazione;
- Art. 16 – Disposizioni per i dirigenti ed i funzionari responsabili dell'ufficio;
- Art. 17 – Contratti ed altri atti negoziali;
- Art. 18 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice;
- Art. 19 – Vigilanza;
- Art. 20 – Pubblicazione e divulgazione.

Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate. In tal modo si evita di appesantire il testo del provvedimento da possibili perplessità applicative, allorquando una stessa disposizione normativa venga riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico.

2. I singoli articoli.

Articolo 1 (Definizioni). E' previsto per semplificare il linguaggio normativo con l'indicazione sintetica di alcune denominazioni o figure ricorrenti come ministero, ufficio, responsabile dell'ufficio e dipendenti.

Articolo 2 (Finalità). Esplicita le ragioni etiche della codificazione riferendosi all'art. 1 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Articolo 3 (Ambito di applicazione). Definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Gli atti di incarico, i contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono corredati da una scheda di presentazione (modulo 1) e trasmessi in copia al responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 4 (Disposizioni di carattere generale). Riprende i principi generali enunciati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, tenendo conto, altresì, della segretezza, riservatezza e tutela della privacy”.

Articolo 5 (Regali, compensi e altre utilità). Riprende i principi generali enunciati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, evidenziando che i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi previsti sono immediatamente messi a disposizione del ministero per la restituzione o per essere devoluti per fini istituzionali a cura degli stessi dipendenti cui sono pervenuti.

L'importo di Euro. 150,00. (Euro centocinquanta/00) è stato inserito nel testo del Codice, quale limite di riferimento per regali o altre utilità di modico valore anche sotto forma di sconto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dalle linee guida della delibera n.75/2013 della Autorità nazionale anticorruzione.

Al di sopra di detto limite il dipendente è tenuto a non accettare e quindi a restituire al mittente regali, compensi o altra utilità o a mettere gli stessi immediatamente a disposizione del ministero per essere devoluti.

Sono state specificate le categorie di soggetti privati che hanno interessi economici significativi e l'ordine di grandezza in relazione al quale assume significato il termine “interesse economico significativo”.

Sono stati previsti gli obblighi di collaborazione del dipendente con il responsabile della prevenzione della corruzione e la previsione normativa per l'applicazione delle sanzioni, nel caso in cui i dipendenti violino le disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 18 del presente Codice.

Articolo 6 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni). Introduce quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dalla delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 75/2013, specificando gli ambiti di interessi che possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e precisando il termine entro il quale effettuare la comunicazione.

Articolo 7 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Obbligo di astensione). Introduce delle disposizioni in ottemperanza agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e alle indicazioni contenute nella delibera n.75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Si specifica che, nei moduli 2-3-4, sono state individuate le modalità di raccolta e di verifica dei dati dichiarati sull'assenza di condizioni di potenziale conflitto di interesse nell'ambito di tutti i rapporti negoziali intrattenuti dal ministero nonché le modalità di raccolta e di verifica delle dichiarazioni di astensione rilasciate dai dipendenti a fronte di una situazione di conflitto di interesse, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. L'estensione a soggetti pubblici si motiva in considerazione delle attività di programmazione economica, controllo e autorizzazione che il ministero adotta anche nei confronti degli stessi.

Articolo 8 (Prevenzione della corruzione). Introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate nella delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione. La segnalazione dell' illecito può avvenire direttamente al proprio superiore gerarchico o in caso di impedimento al responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le modalità specificate al successivo articolo 18. Deve pervenire in forma scritta mediante la compilazione di apposita modulistica, con allegata l' eventuale documentazione comprovante l'illecito (modulo 5).

Articolo 9 (Trasparenza e tracciabilità). Introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate nella linee guida previste dalla delibera n. 72/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione, rinviando ai contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e prevedendo regole volte a favorire un comportamento collaborativo per la regolare e completa comunicazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.

Articolo 10 (Comportamento nei rapporti privati). Prevede che i dipendenti, nei rapporti privati, ivi compresi quelli con altri pubblici dipendenti, non utilizzano la pubblica funzione svolta nel ministero per ottenere utilità non spettanti e non assumono altri comportamenti che possano nuocere all'immagine del ministero o alla correttezza e legittimità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, tenendo conto anche di quanto riportato dalla delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Articolo 11 (Comportamento in servizio dei dipendenti). Prevede norme di comportamento in servizio che mirano a instaurare un clima di collaborazione all'interno del ministero, evitare atteggiamenti controproducenti e a disciplinare l'utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro funzionalità, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. I dipendenti devono, soprattutto, evitare comportamenti e situazioni che siano fonte di potenziale pericolo o danno per loro e per gli altri, in modo da non turbare il corretto svolgimento della funzione pubblica alla quale i medesimi sono preposti.

Inoltre, in merito all'equa ripartizione dei carichi di lavoro dei dipendenti, si è individuato per il dirigente l'obbligo di rilevare eventuali negligenze, l'obbligo di controllare l'uso dei permessi nei limiti previsti dai contratti collettivi dalla vigente normativa, nonché l'obbligo di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze, segnalando all'ufficio competente pratiche scorrette, secondo quanto disposto dalla delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Articolo 12 (Utilizzo delle risorse materiali e strumentali). Disciplina l'utilizzo delle risorse materiali strumentali in dotazione degli uffici e prevede alcune disposizioni sull' uso delle risorse informatiche, al fine di garantire la sicurezza e il corretto uso delle regole di navigazione sulla rete, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Articolo 13 (Obblighi di comunicazione). Contempla alcuni obblighi di comunicazione che devono essere osservati dai dipendenti. L'osservanza di tali obblighi è funzionale alla doverosa conoscenza, da parte del ministero, di eventi e situazioni al fine di assicurare il buon andamento, la sicurezza e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Articolo 14 (Rapporti con il pubblico e con i mezzi d'informazione). In riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e alla delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione, in questo articolo si contemplano le norme di comportamento che i dipendenti

devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando gli obblighi ad esporre il badge, ad assumere un contegno nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, ad astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti del ministero e a fornire spiegazioni in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti.

Con lo stesso articolo vengono evidenziate le modalità di espletamento delle funzioni, rispondendo alle chiamate telefoniche, alle richieste verbali, alle richieste scritte (corrispondenza, messaggi di posta elettronica ecc.), tenendo presente l'ordine cronologico, i casi consentiti all'accesso documentale, il rispetto del segreto d'ufficio e la competenza per posizione rivestita e per materia.

Al riguardo, si è evidenziato che i dipendenti rispondono alle comunicazioni di posta elettronica, dopo aver riscontrato la titolarità del mittente e una giustificata motivazione della richiesta che deve sottendere interessi qualificati e ben definiti. In particolare i dipendenti, gestori delle risorse finanziarie, procedono ai pagamenti secondo l'ordine cronologico e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

In presenza di richieste di informazioni su questioni di interesse generale, pervenute per corrispondenza o tramite posta elettronica, verificano preliminarmente presso gli uffici di diretta collaborazione del ministro se siano state rese dichiarazioni a mezzo stampa ovvero di natura parlamentare.

Infine, nel fornire informazioni o proprie valutazioni ai mass-media sull'attività del ministero, i dipendenti si attengono, per il buon andamento dell'amministrazione, ai doveri ed ai principi ispiratori di legalità, imparzialità, accesso, trasparenza e pubblicità, ai sensi della normativa vigente e pongono particolare attenzione:

- a) a non ledere l'immagine, il prestigio e l'integrità insiti nell'amministrazione di appartenenza con insinuazioni relative al mancato rispetto del principio di legalità;
- b) a rispettare gli adempimenti e gli obblighi di accesso, trasparenza e pubblicità, in relazione alle informazioni ambientali, al fine di non costituire cause di responsabilità dirigenziale e di danno all'immagine del ministero, ai sensi degli articoli 40 e 46 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
- c) a rilasciare dichiarazioni pubbliche concernenti la loro attività di servizio;
- d) a intrattenere rapporti con i mezzi di informazione in merito alle attività istituzionali del ministero;
- e) a provvedere, nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi di informazione, a darne segnalazione all'ufficio incaricato dei rapporti con i mezzi di informazione e al dirigente.

Articolo 15 (Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione). Prevede l'esigenza istituzionale del ministero di rilasciare l'autorizzazione ai dipendenti che partecipano a convegni e dibattiti (sia come relatori che come uditori), compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e con l'orario di servizio. Le modalità di comunicazione e di autorizzazione di cui al presente articolo, sono previste nell'allegato modulo 6.

Articolo 16 (Disposizioni per i dirigenti ed i funzionari responsabili dell'ufficio). Introduce disposizioni specifiche per i dirigenti ed i funzionari responsabili dell'ufficio, enunciate dall'articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate nella delibera n.75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Si prevede l'obbligo dei dirigenti ed i funzionari responsabili dell'ufficio di definire le modalità di comunicazione dei dati relativi ai conflitti, l'aggiornamento del dipendente e l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi di lavoro dei propri dipendenti.

Si è ritenuto utile riportare integralmente il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 includendo esplicitamente la previsione che i dirigenti ed i funzionari responsabili dell'ufficio devono essere a conoscenza e tener conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo svolte nell'ambito ministeriale dal

“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

Articolo 17(Contratti ed altri atti negoziali). Il presente articolo è stato inserito, in attuazione alla previsione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in considerazione della delibera n. 75 dell'Autorità nazionale anticorruzione con la precisazione che i dipendenti:

1. non ricorrono a mediazione di terzi negli accordi negoziali e nella stipulazione di contratti per conto del ministero, tranne nei casi in cui il ministero abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale;
2. non concludono, per conto del ministero, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
3. si astengono, con dichiarazione scritta da conservare agli atti dell'ufficio, dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione tra il ministero e le imprese con le quali abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Infine, si precisa che:

- il dipendente informa per iscritto il segretario generale nel caso in cui riscontra che il proprio dirigente si trovi nelle situazioni previste ai commi 2, 3 e 4;
- il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche, partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il ministero, rimostranze verbali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa per iscritto il proprio superiore gerarchico;
- per la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del presente Codice.

Articolo 18 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice). E' stato inserito in attuazione della previsione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La segnalazione dell'illecito, come riportato nell'articolo 8, può avvenire direttamente al proprio superiore gerarchico o in caso di impedimento al responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le modalità specificate : in forma scritta mediante la compilazione di apposita modulistica, con allegata l' eventuale documentazione comprovante l'illecito (modulo 5).

Il dirigente intraprende, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento alle infrazioni di minore gravità per le quali è previsto il rimprovero verbale (disciplinato dal contratto collettivo) o l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, secondo quanto previsto al primo periodo del comma 1 del predetto articolo. Nel caso in cui riceva la segnalazione di un illecito da parte di un suo collaboratore, il dirigente, se competente, adotta, tra l'altro, ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell' articolo 13 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate al primo periodo del comma 1 del suddetto articolo 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre fare tempestiva segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, prestando, ove richiesta, la propria

collaborazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione o un suo delegato dopo aver recepito ufficialmente la segnalazione, con l' eventuale documentazione allegata, adotta la seguente procedura preliminare mutuata dalle disposizioni contenute nel codice disciplinare:

- avvio preliminare del procedimento disciplinare di accertamento dell'infrazione segnalata;
- attività di riscontro formale e sostanziale della documentazione presentata;
- colloquio eventuale con il denunciante per i chiarimenti del caso;
- ulteriori approfondimenti e integrazioni;
- comunicazione e inoltro della documentazione pervenuta dal segnalante, all'ufficio procedimenti disciplinari;
- adozione, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari, delle misure di protezione in favore del segnalante che non può essere sanzionato, licenziato, o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, di cui all' articolo 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 che aggiunge l'articolo 54-bis comma 1 al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- adozione, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari, delle misure di protezione a favore del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare, in quanto l'identità dello stesso non può essere rilevata senza il suo consenso, e sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e sempre che la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e necessita dell'identità perché indispensabile per la difesa dell' incolpato, ai sensi dell' articolo 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 , che aggiunge l'articolo 54-*bis*, comma 2 al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- tutela del segnalante attraverso la sottrazione dall'accesso agli atti della denuncia, ai sensi dell' articolo 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 che aggiunge l'art. 54-*bis* comma 4 al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari;
- adozione di eventuali misure di ricollocazione nell'ambito lavorativo per l'insorgere di possibile incompatibilità ambientale, in raccordo con l'ufficio procedimenti disciplinari.

E' stato dunque espressamente inserito il riferimento all' ufficio procedimenti disciplinari, istituito con decreto direttoriale 2 maggio 2013 n. 34625/AGP, che dopo aver ricevuto la segnalazione e la eventuale documentazione comprovante l'illecito dal responsabile della prevenzione della corruzione, si attiva procedendo nel seguente modo, ai sensi dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165:

- contestazione dell'addebito al dipendente;
- convocazione per il contraddittorio a sua difesa;
- avvio della fase istruttoria di accertamento dell'infrazione in base a quanto segnalato e alle risultanze del contraddittorio;
- eventuale avvio delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, articolo 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e articolo 331 c.p.p.);
- eventuale sospensione della fase istruttoria nei casi di sopravvenuti rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, ai sensi dell'articolo 55-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- eventuale acquisizione in fase di istruttoria di documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche, per la definizione del procedimento (comma 6);
- eventuale acquisizione in fase di istruttoria di dichiarazioni rilasciate dai dipendenti appartenenti allo stesso ministero dell'incolpato o ad altre amministrazioni pubbliche, rilevanti ai fini della definizione del procedimento disciplinare (comma 7);
- conclusione della fase istruttoria ed eventuale accertamento della violazione;

- in caso di *avvenuto accertamento della violazione*:
 - individuazione del tipo e dell'entità della sanzione, in relazione alla gravità della violazione e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità;
 - emissione del provvedimento sanzionatorio con l'indicazione della tipologia dell'infrazione disciplinare accertata e della relativa sanzione concretamente applicabile.

Per quanto riguarda il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 12 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in caso di compimento, all'interno del ministero, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, lo stesso risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine del ministero. La sanzione disciplinare a carico del responsabile della prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge 6 novembre 2012 n. 190. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché per omesso controllo sul piano disciplinare (articolo 1 comma 14 della legge 6 novembre 2012 n. 190).

Per quanto riguarda i dipendenti, in via generale, la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e dal presente Codice, costituisce illecito disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, modificato dall'articolo 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012 n. 190. Violazioni gravi o reiterate del presente Codice, comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone, al decoro o al prestigio del ministero. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi da valutare in relazione della gravità delle violazioni di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

Con specifico riferimento ai dipendenti con qualifica dirigenziale, combinando le disposizioni del presente Codice con il CCNL – quadriennio normativo 2006-2009 – in data 12.2.2010, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività amministrativa, sono previste per gli stessi forme di responsabilità disciplinare che attengono alle violazioni degli obblighi di comportamento, distinte, comunque, dalla responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Per le violazioni degli obblighi di comportamento da parte dei dipendenti con qualifica dirigenziale, è prevista la sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00 - articolo 9 comma 4 CCNL 2006-2009). Inoltre, per quanto concerne la trattazione di altri aspetti rilevanti che riguardano:

- la sospensione del servizio con privazione della retribuzione;
- la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare;
- la sospensione cautelare in caso di procedimento penale;
- la reintegrazione del Dirigente illegittimamente licenziato;
- la indennità sostitutiva della reintegrazione;
- la determinazione concordata della sanzione;

si rimanda a quanto previsto dal suddetto CCNL 2006-2009 del 12 febbraio 2010.

Infine, con specifico riguardo ai dipendenti senza qualifica dirigenziale, individuati nelle tre "Aree" del personale, sono previste le sanzioni del codice disciplinare di cui all'art. 13 del CCNL – Comparto Ministeri – del 12 giugno 2003, così come modificato dal CCNL – Comparto Ministeri - del 14 settembre 2007, concernente le fattispecie disciplinari previste dagli ultimi CCNL – Comparto

Ministeri – sulle quali si innestano le modifiche apportate al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, (dall'articolo 67 all'articolo 73 - titolo IV – Capo V –) ad opera del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. Le sanzioni materialmente applicabili sono di seguito riportate:

- sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione;
- sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;
- sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso;
- sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;

Per quanto sopra, si rimanda al suddetto Codice Disciplinare, di cui all'art. 13 del CCNL – Comparto Ministeri – del 12 giugno 2003, così come modificato dal CCNL – Comparto Ministeri - del 14 settembre 2007.

Articolo 19 (Vigilanza). Specifica le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice.

Articolo 20 (Pubblicazione e divulgazione). Detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del codice, in attuazione di quanto dispone l'articolo 17 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Iter procedurale.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'articolo 1 comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono approvati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, c. 5, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare si evidenzia che l'elaborazione e l'articolazione del presente Codice sono avvenute nell'ambito di una condivisione con gli stakeholder interni al ministero, senza essere pervenuti suggerimenti, riflessioni, osservazioni e proposte da parte di stakeholder esterni al ministero, per consentire lo sviluppo e la definizione dello stesso Codice.

Al riguardo si precisa che sono avvenuti i seguenti passaggi procedurali, ai sensi della normativa vigente:

- 1) sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- 2) è stata avviata la procedura aperta di partecipazione al "drafting" dello schema di Codice elaborato dal Gabinetto del Ministro, con la trasmissione a tutti gli uffici con nota n. 0041197 del 18/7/2013 e con la sua pubblicazione sul sito istituzionale, per un congruo periodo di tempo, al fine di poter ricevere, attraverso la casella di posta elettronica dedicata al Codice (recante l'indirizzo: comportamento.gab@minambiente.it), indicazioni, proposte, suggerimenti e considerazioni entro il termine del 15 ottobre 2013;
- 3) successivamente l'Ufficio del Gabinetto del Ministro ha rielaborato lo schema del Codice e la relazione illustrativa, trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione con nota prot. n. 0046738 del 2/10/2013, evidenziando in "grassetto" le integrazioni inserite a seguito delle indicazioni formulate dalla Civit, e richiedendo la pubblicazione sul sito istituzionale, per la prevista consultazione pubblica e con lo spostamento del predetto termine dal 15 ottobre 2013 al 31 ottobre 2013;
- 4) si è opportunamente valutato e tenuto conto, per la stesura dell'allegato Codice, delle

osservazioni formulate dalla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia e dal Sindacato USB/Ambiente trasmesse in data 9/1/2014 dall'Ufficio di Gabinetto;

- 5) si è opportunamente valutato e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Presidente dell' Organismo indipendente di valutazione (OIV) con nota prot. n. 0000282 in data 12/8/2014;
- 6) con nota del 13 ottobre 2014, n. 0000311, l' Organismo Indipendente di Valutazione ha espresso parere favorevole, condizionato al recepimento di alcune integrazioni, ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integralmente recepite nel testo del presente Codice.